

Incompatibilità: in caso di inerzia dell'ente, interverrà l'Anac

In caso di inerzia sarà l'autorità a dichiarare l'incompatibilità tra la carica ordinistica e quella politica. Dopo la delibera n. 1 del 9 gennaio 2015, con la quale l'autorità guidata da Cantone aveva rimesso l'accertamento del principio di incompatibilità tra queste due cariche alla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si cambia completamente rotta. E con una nuova delibera (n. 8 del 21 gennaio 2015) viene sancito un principio praticamente opposto, anche se l'Autorità si limita a chiarire che il nuovo provvedimento semplicemente serve a «chiarire meglio» il contenuto di quella precedente. Il punto di partenza comunque rimane lo stesso ed è relativo alla

corretta qualificazione giuridica degli ordini e collegi professionali di cui l'Autorità ne ha riconosciuto la natura di enti pubblici non economici e quindi tali da essere assoggettati alla legge Severino (dlgs 39/13). In base al comma 1 dell'art. 11 della legge

scatta quindi l'incompatibilità fra gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, e la carica di parlamentare, presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di stato e commissario straordinario del governo.

A partire da questo principio la delibera precisa le modalità di accertamento e di contestazione delle incompatibilità. Cantone chiarisce

che saranno gli ordini stessi o la Giunta per le elezioni della camera parlamentare di appartenenza a verificare «la specifica posizione ricoperta all'interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l'incarico di Presidente di ordine comporti deleghe gestionali dirette» in sostanza o provvede l'amministrazione che ha conferito l'incarico amministrativo, oppure lo fa la camera di appartenenza del parlamentare. Nel primo caso questo deve avvenire nei termini previsti dalla legge, ma se l'amministrazione di appartenenza, in questo caso l'ordine, non adempie, spetterà all'Anac che «è tenuta a esercitare la vigilanza sul rispetto delle norme ivi previste da parte delle pubbliche amministrazioni».

Nel secondo caso, l'Anac non ha, invece, alcun potere di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal dlgs n. 39 del 2013 o da altre leggi che riguardino la permanenza in carica di un parlamentare. Tali poteri sono riservati dalla legge alla competenza della camera di appartenenza del parlamentare interessato.



Raffaele Cantone

